

## proposta di legge n. 134

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 5 dicembre 2006*

---

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2004, N. 15:  
“DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DELLA COSTA”

---

Signori Consiglieri,

la Regione Marche, in relazione alle nuove competenze trasferite dallo Stato in materia di difesa della costa, programma e governa gli interventi con due strumenti:

- a) la l.r. 14 luglio 2004, n. 15 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa";
- b) deliberazione del Consiglio regionale 169/2005 "Piano di gestione integrate delle aree costiere. Legge regionale 14 luglio 2004, n. 15".

Nell'ambito degli interventi contenuti nel piano della costa, in ossequio all'articolo 14 della legge 109/1994, la Regione ha anche predisposto il piano annuale e triennale delle opere pubbliche che contiene la programmazione degli interventi in difesa della costa.

Sia il ripascimento, come la costruzione di scogliere sono tecniche di difesa della costa contenute nel piano.

La possibilità di realizzare opere passa anche per tecniche operative di cantiere che impongono

che nella zona di terra, antistante o limitrofa al tratto di costa dove intervenire, sia realizzata una zona di accumulo di materiale da costruzione e di mezzi d'opera.

Il PPAR regola, tra l'altro, le attività che sono ammesse, tra le quali sono comprese le opere pubbliche e le relative prescrizioni normative nella fascia di 200 metri dalla linea di battigia.

La proposta di legge, per le attività connesse ai lavori di difesa costiera che hanno anch'esse natura di opera pubblica e che sono contenute nella programmazione dei lavori pubblici, chiarisce la non applicazione delle prescrizioni di base del PPAR sia all'opera principale che a tutto ciò che è necessario per poterla eseguire, ribadendone, inoltre, lo smantellamento alla fine dei lavori.

Nella fase di programmazione triennale si farà in modo che sia esplicitato il collegamento dell'opera da eseguire con l'esenzione prevista dalla presente proposta di legge.

## Art. 1

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 14 luglio 2004, n. 15 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa) è inserito il seguente:

“2 bis. Alle azioni e agli interventi disciplinati dal Piano e contenuti nella programmazione dei lavori pubblici, ivi compresi gli interventi e le opere necessarie per la loro esecuzione, da smantellare comunque al termine dei lavori, non si applicano le prescrizioni di base di cui all'articolo 3, lettera c) del Piano paesistico ambientale regionale (PPAR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3 novembre 1989, n. 197 e le corrispondenti prescrizioni dei piani regolatori generali comunali ad esso adeguati.”.

## Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.